



Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Modifica del 19 maggio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 ottobre 2018¹ che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 e 4

³ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFE), può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. evitare casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. onorare crediti oggetto di una misura o una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari; oppure
- e. tutelare interessi svizzeri.

⁴ La SECO, d'intesa con i competenti uffici del DFAE et del DFE, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 quando le transazioni finanziarie sono necessarie per fornire aiuto umanitario, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar.

¹ RS 946.231.157.5

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2021.

19 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr